



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI

Via dei Flavi, 16 - 02100 RIETI
 Tel 0746 200799 - Fax 0746 205755

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
 e-mail: dplnd.rieti@lnd.it

Stagione Sportiva 2017-2018

Comunicato Ufficiale N° 81 del 19/04/2018

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

NUOVO PRONTO AIA 0641603243

RICHIESTE PER VARIAZIONI GARE
fax 0746-205755 Email dplnd.rieti@lnd.it

INDICE

Risultati	Pagina : 2
Giustizia Sportiva	Pagina : 3

1 Risultati Gare

TERZA CATEGORIA				
DATA	GIORNATA			
14/04/18	7/R	ATLETICO TORANO	ATLETICO CANTALICE	1 - 2
		GENS CANTALUPO 2.0 F.C.	MICIOCCOLI	0 - 1
		PONZANO ROMANO	TORRICELLA SABINA 2017	1 - 0
		REAL VAZIA	ROCCA VALLE TURANO	6 - 0
		TORPEDO RIETI	SANTA RUFINA	v.d.g.s.
15/04/18	7/R	CASPERIA	TORRI IN SABINA	3 - 0
		POGGIO BUSTONE 2014	MONTOPOLI CALCIO	1 - 1
		POL. POGGIO MOIANO	BORGO QUINZIO	1 - 1
		VIGOR COLLEVECCHIO FC	FIAMIGNANO	2 - 0

JUNIORES				
DATA	GIORNATA			
14/04/18	7/R	ALBA SANT ELIA	BORGOROSE 2014	2 - 0
		BRICTENSE	S.SUSANNA	4 - 2
		SELCI	S.S. PASSO CORESE	3 - 1
		SPES POGGIO FIDONI	MAGLIANESE	1 - 1
		TORRITA TIBERINA	4 STRADE DEL SACRO CUORE	5 - 2
15/04/18	7/R	GRIFO ACADEMY	CANTALICE	1 - 0

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 5 aprile 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. GENS CANTALUPO 2.0 F.C. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DI GARA ED AMMENDA DI € 150,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.72 LND DEL 28/03/2018 (Gara: GENS CANTALUPO 2.0 F.C. – BORGO QUINZIO del 24/03/2018 – Campionato Terza Categoria Rieti)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.355 del 6/04/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha chiesto l'annullamento della decisione di primo grado ed il ripristino del risultato maturato sul campo; esaminati gli atti ufficiali ed il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente descritto il comportamento sia dei tifosi che della dirigenza della Soc. Gens Cantalupo 2.0 F.C.; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell'art.35 del C.G.S. "fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che i comportamenti della dirigenza e dei tifosi risulta essere stata sanzionata adeguatamente in prima istanza. Tutto ciò premesso, questa Corte Federale di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.

RECLAMO DEL MASSAGGIATORE BALDASSARRI MAURO (A.S.D. BORGO QUINZIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31/05/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.68 LND DEL 15/03/2018 (Gara: REAL VAZIA – BORGO QUINZIO del 10/03/2018 – Campionato Terza Categoria Rieti)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.355 del 6/04/2018

Il Sig. Mauro Baldassarri, massaggiatore della A.S.D. Borgo Quinzio, impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice Sportivo di prime cure, con il quale gli veniva inflitta la squalifica, sino al 31/05/2018, per aver prima contestato le decisioni arbitrali e poi, dopo la notifica del provvedimento di allontanamento dal terreno di gioco, offeso e minacciato, reiteratamente e gravemente, l'arbitro.

A sostegno della propria tesi difensiva il Baldassarri contestava totalmente lo svolgimento dei fatti così come descritti dal direttore di gara e chiedeva, pertanto, l'annullamento o quanto meno una riduzione della squalifica irrogata.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ritiene che non ci siano margini per accogliere il reclamo. Infatti, dal referto arbitrale emerge che al 30° del primo tempo il Sig. Mauro Baldassarri, veniva allontanato dal terreno di gioco per aver reiteratamente protestato avverso le decisioni arbitrali; dopo la notifica del provvedimento continuava nelle proteste e iniziava ad insultare e minacciare pesantemente il direttore di gara; avvicinandosi minacciosamente a quest'ultimo, veniva trattenuto dai calciatori del Borgo Quinzio; usciva, infine, dal terreno di gioco, dopo circa 10 minuti e solo grazie, anche, all'intervento dei componenti della Società Real Vazia.

Di fronte ad un referto arbitrale così dettagliato e puntuale, appare congrua l'entità della sanzione irrogata al Baldassarri e non possono considerarsi conferenti le argomentazioni probatorie, decisamente negazioniste, sviluppate dallo stesso ricorrente.
In conclusione, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.

2. Giustizia Sportiva

2.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo **Sig. Silvestri Roberto** assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. **Sig. Tortorella Antonino** nella seduta del **18.04.2018**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

2.1.1. CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA

GARE DEL 14/ 4/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

TORPEDO RIETI - SANTA RUFINA

Visti gli atti ufficiali, rilevata che la gara in epigrafe non è stata disputata per mancata presentazione in campo della Soc. SANTA RUFINA;

-osservato che la società predetta non ha preannunciato nè fatto pervenire giustificazioni in merito e pertanto deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti;

Visto l'Art.17 comma 1 del C.G.S. e art 53 comma 2 e 7 delle N.O.I.F.

SI DECIDE

-di infliggere alla società SANTA RUFINA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di 1 punto in classifica

- di comminare alla stessa l'ammenda di euro 400,00 (3°rinuncia).

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRUNI LORENZO (ATLETICO CANTALICE)

Allontanato per aver proferito espressione blasfema.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

GRILLO BRUNO (MICIOCCOLI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)**

CORSI FRANCO	(ATLETICO TORANO)	DELI LORENZO	(MICIOCCOLI)
FABI ROBERT EROS	(PONZANO ROMANO)	GALASSETTI MARCO	(PONZANO ROMANO)
MICHELI GIUSEPPE	(REAL VAZIA)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MASTROIACO DIEGO	(MICIOCCOLI)	ALLEGRI JOELE	(PONZANO ROMANO)
PERRINI NICHOLAS	(PONZANO ROMANO)		

GARE DEL 15/ 4/2018**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CARBONARA ANDREA (MONTOPOLI CALCIO)

Allontanato per aver pronunciato in maniera plateale parola blasfema nei confronti di un proprio calciatore.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

BARBERINI MARIANO (POGGIO BUSTONE 2014)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

CARBONARA SIMONE (MONTOPOLI CALCIO)

Perchè, a fine gara, insultava il pubblico con minacce intimidatorie creando tensione tra il suddetto giocatore e sostenitori della squadra locale; in conseguenza di ciò, interveniva la forza pubblica chiamata da alcuni tifosi. Sia l'arbitro che tutte le persone presenti non hanno avuto problemi nel raggiungere il proprio automezzo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DESIDERI RANIERO (POGGIO BUSTONE 2014)

Perchè, a fine gara, mentre l'arbitro si dirigeva verso il proprio spogliatoio gli rivolgeva espressioni irrispettose.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

BRUNETTI MASSIMILIANO (VIGOR COLLEVECCHIO FC)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

OTTAVIANI ALESSIO	(FIAMIGNANO)	CALDAROLA GILBERTO	(MONTOPOLI CALCIO)
CICOLANI ANTONIO	(POL. POGGIO MOIANO)	MERLINI MATTEO	(VIGOR COLLEVECCHIO FC)

2.1.2 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES

GARE DEL 14/ 4/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

DE MASSIMI FRANCESCO	(BORGOROSE 2014)	BARTOLUCCI MAURO	(SELCI)
----------------------	------------------	------------------	---------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FRATINI ANDREA	(BRICTENSE)	PIPERNO ANGELO DAMIANO	(MAGLIANESE)
BELLUCCI EMANUELE	(S.SUSANNA)	GIAGNORIO DANIELE	(S.SUSANNA)

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al
Comitato Regionale Lazio entro e non oltre il 29 Aprile 2018.

Publicato in Rieti il 19/04/2018

IL SEGRETARIO
Paola Bonaventura

IL DELEGATO PROVINCIALE
Fabrizio De Tommaso